

Civile Sent. Sez. L Num. 7846 Anno 2025

Presidente: ESPOSITO LUCIA

Relatore: CAVALLARO LUIGI

Data pubblicazione: 25/03/2025

Oggetto

APE Sociale

R.G.N. 12514/2024

Cron.

Rep.

Ud. 10/12/2024

PU

SENTENZA

sul ricorso 12514-2024 proposto da:

LAMPARELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3723/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2023 R.G.N. 3264/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2024 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA FILIPPI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato GIOVANNI ROMANO;
udito l'avvocato SERGIO PREDEN.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 29.11.2023, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di Giuseppe Lamparelli volta a conseguire l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016 (c.d. APE sociale).

La Corte, in particolare, ha ritenuto che la fruizione dell'indennità di disoccupazione nei tre mesi precedenti alla domanda amministrativa costituisca requisito indefettibile per l'accesso all'indennità e, sul presupposto incontrovertito che l'istante non ne avesse beneficiato in occasione di entrambi i licenziamenti intimatigli, ha reputato che la mera condizione di disoccupazione non giovasse allo scopo.

Avverso tali statuizioni Giuseppe Lamparelli ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. L'INPS ha resistito con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte e, in vista dell'udienza pubblica, il ricorrente e l'INPS hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, comma 2°, e 97 Cost., in relazione all'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, per avere la Corte di merito ritenuto che l'accesso all'indennità di

cui alla norma ult. cit. sia subordinato alla circostanza che l'istante, pur in possesso dei requisiti dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva di almeno trent'anni e dello stato di disoccupazione conseguito per avvenuta intimazione di licenziamento, abbia concluso integralmente da almeno tre mesi la fruizione della prestazione di disoccupazione: ad avviso di parte ricorrente, infatti, i principi solidaristici che promanano dalle norme di cui agli artt. 2 e 3, comma 2°, Cost. e l'esigenza di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui al successivo art. 97, militerebbero per una diversa lettura dei requisiti per l'accesso all'indennità *de qua*, che valorizzi la condizione di disoccupazione ancorché non accompagnata dalla fruizione della relativa prestazione.

Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle censure, sollevata dall'INPS con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c. sul rilievo che dalla stessa narrativa di cui al ricorso per cassazione emergerebbe che l'odierno ricorrente non versava in condizione di disoccupazione nei tre mesi precedenti la domanda amministrativa concernente l'indennità per cui è causa per essere stato il licenziamento intimatogli da Threads.it s.r.l. dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro: è sufficiente sul punto rilevare che la citata pronuncia del giudice del lavoro, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, ha ordinato alla datrice di lavoro la riassunzione ovvero il pagamento dell'indennità risarcitoria (così si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), applicando quindi la tutela c.d. obbligatoria prevista dall'art. 8, l. n. 604/1966, e ricordare che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui la riassunzione di cui alla norma ult. cit. non comporta la ricostituzione *ipso iure* (ed *ex tunc*) del

rapporto di lavoro, come nel caso di cui all'art. 18 St. lav., bensì soltanto una ricostituzione *ex nunc* ove la proposta datoriale di dar vita ad un nuovo rapporto venga accettata dal lavoratore (v. in tal senso Cass. n. 2846 del 2002), ciò di cui nel caso di specie non v'è traccia alcuna.

Nel merito, le doglianze sono fondate.

Com'è noto, l'art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, ha introdotto "in via sperimentale" una "indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia" a beneficio degli iscritti all'AGO e alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive della medesima che si trovino in condizioni peculiari in quanto disoccupati, invalidi, addetti a mansioni particolarmente gravose o prestatori di cura in favore di parenti con disabilità grave (cfr. art. 1, comma 179, l. n. 232/2016, lett. *a-d*).

Più in particolare, nell'interpretare la disposizione di cui all'art. 1, comma 179, lett. *a*), l. n. 232/2016, secondo cui l'indennità spetta a coloro che "si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni", questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il diritto

all'indennità (c.d. APE sociale) richiede bensì, tra gli altri requisiti, la condizione di disoccupazione del beneficiario, ma non anche che questi abbia in concreto anche fruito dell'indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che, ove quest'ultima sia stata percepita, debbano essere trascorsi almeno tre mesi dalla sua cessazione (Cass. n. 24950 del 2024).

A sostegno dell'anzidetta interpretazione si è evidenziato che la lettera della norma non istituisce alcuna correlazione positiva tra la percezione dell'indennità di disoccupazione e la fruizione dell'APE sociale: diversi sono infatti i requisiti contributivi per l'accesso alle due prestazioni, né è prevista alcuna continuità tra di esse, ché anzi ove si sia percepita l'una debbono trascorrere almeno tre mesi per poter beneficiare dell'altra; ed è proprio tale correlazione meramente negativa ad indurre a ritenere che il riferimento alla cessazione da almeno tre mesi della fruizione dell'indennità di disoccupazione valga semplicemente ad evidenziare un particolare stato di bisogno della persona che il legislatore ha ritenuto meritevole di tutela e protezione e che, ovviamente, è tanto più rilevante allorché non si sia nemmeno fruito dell'indennità di disoccupazione.

Tale interpretazione merita di essere qui ribadita, resistendo alle critiche mosse dall'INPS nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c.-

Deve anzitutto escludersi che, per questa via, l'accesso alla prestazione in questione possa consentirsi anche a coloro che, pur avendo maturato il diritto di usufruire delle prestazioni a tutela della disoccupazione, omettano di richiederle in via amministrativa: coerentemente con il principio più volte ribadito da questa Corte di indisponibilità delle prestazioni previdenziali, che comporta l'impossibilità di rimettere alla

scelta discrezionale dell'assicurato la determinazione del periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito (in tal senso, da ult., Cass. n. 11965 del 2024), deve piuttosto ritenersi che l'accesso all'APE sociale da parte di coloro che non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione sia possibile solo sul presupposto che essi non ne avessero diritto, vuoi in relazione all'attività lavorativa esercitata, vuoi per non essere in possesso del prescritto requisito contributivo.

In secondo luogo, deve rimarcarsi che la diversa interpretazione propugnata dall'INPS (e fatta propria dalla Procura generale nella sua requisitoria) indurrebbe facilmente sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, non potendo logicamente giustificarsi la disparità di trattamento degli assicurati a fronte di una situazione di bisogno che, per coloro che non hanno potuto avere accesso alla tutela per la disoccupazione, è perfino più grave di coloro che, invece, hanno potuto beneficiarne.

Sotto questo profilo, anzi, affatto irrilevante deve ritenersi che la cesura di almeno tre mesi tra la fruizione dell'indennità di disoccupazione e l'accesso all'APE sociale sia stata successivamente soppressa dall'art. 1, comma 91, l. n. 234/2021: lungi dal confermare la sussistenza di un qualche legame imprescindibile tra le prestazioni a tutela della disoccupazione e l'accesso all'indennità in esame, la modifica legislativa pone semmai rimedio ad un *vulnus* di cui, a ben guardare, potevano dolersi coloro che avessero cessato di fruire delle prestazioni per la disoccupazione, che dovevano irragionevolmente attendere almeno tre mesi, senza alcun tipo di sostegno al reddito, prima di poter richiedere l'indennità per cui è causa.

Né contrari argomenti possono desumersi dal fatto che l'anzidetta interpretazione potrebbe comportare un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari, con conseguente aggravio di spesa e pregiudizio per la verifica periodica delle risorse finanziarie disponibili: vero è, infatti, che l'art. 38, comma 2°, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n. 426 del 2006), ma non è meno vero che il valore dell'equilibrio finanziario non può occupare una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (Corte cost. n. 264 del 2012) e che, in ultima analisi, non sono certo l'eguaglianza e la solidarietà a poter essere sacrificate alle esigenze dell'equilibrio di bilancio, ma è piuttosto l'equilibrio di bilancio a dover essere perseguito in modo tale da rispettare i principi di eguaglianza e solidarietà (arg. ex Corte cost. n. 275 del 2016).

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto: "l'art. 1, comma 179, lett. a), l. n. 232/2016, si interpreta nel senso hanno diritto all'indennità ivi disciplinata non solo coloro che hanno in precedenza fruito dell'indennità di disoccupazione, ma anche coloro che, pur trovandosi in condizione di disoccupazione e in possesso degli ulteriori requisiti anagrafici e di anzianità contributiva ivi descritti, non hanno fruito dell'indennità di disoccupazione perché non spettante".

Il giudice designato provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.12.2024.